

Atto Dirigenziale n° 912/2022

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI Proposta n° 645/2022

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE 6 "CEDEGOLO-CEVO-SAVIORE DELL'ADAMELLO". ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TRATTO DAL KM 6+600 AL KM 7+200 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CEVO.

II Direttore

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 23/04/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli Indicatori del bilancio 2020/2022;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 112 del 26/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022:
- Il decreto del Presidente della Provincia n. 205 del 7 ottobre 2020 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Premesso che:

- in data 13/02/2020 è stato rilasciata alla BLU RETI GAS s.r.l. con sede a Darfo Boario Terme la Concessione Atto Dirigenziale n. 346/2020 ad eseguire le opere per la posa d'impianto tecnologico sotterraneo per gasdotto sulla SP 6 dalla prog.va km 6+630 alla prog.va km 7+070 nel territorio comunale di Cevo (BS);
- La Società Cosepi s.r.l. con sede a Colere (BG), ha richiesto in data 04.04.2022, il rilascio dell'ordinanza sulla tratta di Strada Provinciale SP 6, che si estende dal km 6+600 al km 7+200, nel territorio comunale di Cevo, con istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, il divieto di sorpasso e riduzione del limite di velocità massima a scalare a 40 km/h dalle ore 8:00 alle ore 17:00 dei giorni 05-06-07-08/04/2022, per eseguire i lavori di ripristino del piano viabile in corrispondenza degli attraversamenti stradali;

Considerato che:

• al fine di garantire la pubblica incolumità durante l'esecuzione dei lavori, si rende necessaria la regolamentazione della circolazione stradale lungo il tratto della SP 6 dal km 6+600 al km 7+200, come da richiesta della ditta esecutrice dei lavori.

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

Visto l'art.107 del D.Lqs. 267/2000;

ORDINA

- 1. In entrambe le direzioni di marcia della tratta di Strada Provinciale 6, che si estende dal km 6+600 al km 7+200, nel territorio comunale di Cevo, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 dei giorni 05-06-07-08/04/2022, la regolamentazione della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli, mediante istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, per tratti di lunghezza massima del cantiere di m 150.
- 2. Nel tratto di strada di cui al punto 1) l'imposizione del limite massimo di velocità a scalare a 40 km/h e il divieto di sorpasso.
- 3. Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa titolare del presente provvedimento dovrà osservare scrupolosamente le disposizioni di legge in materia, in particolare del Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione con l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti (compreso l'uso di cartelli, segnali, ripari, dispositivi luminosi, indumenti, ecc.) previsti dalle vigenti norme per le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. La segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche minime di cui all'art. 3 del disciplinare tecnico con Decreto del Ministero del infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 nonché del Piano operativo di sicurezza.
- 4. Che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;
- 5. L'invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e conoscenza, ai seguenti destinatari:

- Al Sorvegliante di Zona Zaina Stanislao Sede-
- Alla ditta/impresa: COSEPI s.r.l.: info@pec.cosepicostruzioni.it
- Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
- Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comune di Cevo: protocollo@pec.comune.cevo.bs.it
- Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704@pec.carabinieri.it
- Comando Polizia Stradale di Brescia: sezpolstrada.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comando Polizia Provinciale Sede
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia@cert.vigilfuoco.it
- Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo@pec.areu.lombardia.it
- FAI Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai@legalmail.it
- ACI Automobilclub Italia Brescia: automobileclubbrescia@pec.aci.it
- Settore Provinciale della Protezione Civile Sede
- Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali Sede
- Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico: redazione@provincia.brescia.it

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Per quanto attiene l'apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

II Direttore

Brescia, lì 04-04-2022